



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 401/18/CONS

PROROGA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO SULLA DEFINIZIONE DEL TEST DI REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE DI SERVIZI DI RECAPITO DI INVII MULTIPLI DI POSTE ITALIANE E DEI CRITERI PER LA SUA CONDUZIONE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, il capitolo 4 recante *“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. d) il quale tra le funzioni svolte dall’autorità nazionale di regolamentazione prevede *«l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali»*, nonché l’art. 13, comma 3 bis che afferma *«qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate»*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*” e, in particolare, l’allegato A del testo coordinato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 384/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di poste italiane*” e, in particolare l’articolo 4;

VISTA la delibera n. 165/18/CONS, del 26 marzo 2018, di avvio della “*Consultazione pubblica sulla definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di poste italiane e dei criteri per la sua conduzione*”;

VISTA la delibera n. 230/18/CONS, dell’8 maggio 2018, di proroga del termine della consultazione pubblica;

VISTA la delibera n. 294/18/CONS, del 27 giugno 2018, di proroga del termine del procedimento;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte di Consorzio A.re.L., Fulmine Group, Mail Express Poste Private S.r.l., Nexive S.p.a. e Poste Italiane S.p.a.;

VISTI i contributi prodotti da Associazione Assopostale (che raggruppa le società Citypost S.p.a., Globe Postal Service S.r.l. ed Express Group S.r.l.), Fulmine Group e Consorzio Arel, Nexive S.p.a., Poste Italiane S.p.a. e Smmart Post s.r.l.;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Agcm”), reso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287 del 1990, in data 12 giugno 2018;

SENTITE Fulmine Group, Consorzio Arel, Nexive S.p.a. e Poste Italiane S.p.a.;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nel corso del procedimento;

RILEVATO che la scadenza del procedimento è prevista per il 4 agosto 2018;

CONSIDERATA l’opportunità di approfondire ulteriormente, anche alla luce delle osservazioni dell’Agcm, il materiale istruttorio raccolto, tenuto conto che le varie



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posizioni risultano essere spesso nettamente diversificate su quasi tutti i temi posti in consultazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il termine del procedimento concernente la *“Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione”* è prorogato di ulteriori sessanta (60) giorni.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi